



23.06.11 010835

Frascati,
Via E. Fermi 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

Ai Direttori delle Strutture INFN
Ai Direttori di Direzioni e Servizi dell'A.C. INFN
Al Responsabile del Servizio di Presidenza dell'INFN

Loro sedi

URGENTE VIA FAX

Oggetto: Rimborso delle spese di vitto e alloggio al personale inviato in missione all'estero.
Decreto Ministro Affari Esteri 23 marzo 2011, in G.U. n. 132 del 9.6.2011.

Si comunica che a seguito dell'emanazione del Decreto in oggetto, al personale INFN inviato in missione all'estero possono essere riconosciute due distinte ed alternative modalità di trattamento per quanto attiene il rimborso delle spese di vitto e alloggio.

1. Trattamento di missione con rimborso documentato.

Al personale inviato in missione all'estero è riconosciuto, in considerazione del raggruppamento degli Stati di destinazione indicato nella Tabella A allegata al Decreto medesimo:

- a) il rimborso delle spese di viaggio, nonché
- b) il rimborso delle spese di alloggio nelle seguenti misure:
 - 1. al personale ricercatore e tecnologo nel limite della I categoria non di lusso (4 stelle);
 - 2. al restante personale nel limite della seconda categoria (3 stelle)
- c) il rimborso delle spese di vitto nei seguenti limiti massimi giornalieri per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione:
 - 1. a tutto il personale nel limite di cui alla classe 2 della predetta Tabella B;
- d) non può essere ammesso invece, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o taxi per i percorsi di andata e ritorno per aeroporti, stazioni e porti, sia in Italia che all'estero, né il rimborso delle spese di taxi per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento di missione, dal momento che la contrattazione collettiva nulla prevede in tale materia.

In caso di missioni superiori a 10 giorni, qualora risulti più economico rispetto al soggiorno alberghiero, il Decreto consente il rimborso delle spese di alloggio in residence di categoria equivalente a quella rispettivamente spettante a ciascuna delle tipologie di personale di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera b).

23



2.

In ogni caso il rimborso è ammesso soltanto su presentazione di idonea documentazione comprovante la resa del servizio alberghiero e di ristorazione.

Il dipendente interessato può richiedere il versamento di un anticipo di spesa che non può comunque essere superiore alle spese preventivate per il soggiorno in albergo o in residence.

1.1 Profili fiscali.

Le spese le spese di vitto, alloggio e viaggio rimborsate in modo analitico su documenti, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Dette spese documentate concorrono invece alla formazione del reddito da lavoro autonomo e sono pertanto assoggettate a tassazione con aliquota rispettivamente del 20% o del 30% a seconda se rimborsate a soggetti residenti o non residenti nel territorio nazionale.

2. Trattamento alternativo di missione.

Su specifica richiesta dell'interessato, l'INFN autorizza preventivamente per missioni di durata superiore a un giorno (includendo per la determinazione di tale arco temporale il tempo di viaggio) la corresponsione della somma indicata in detta Tabella C per ogni 24 ore compiute di missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Laddove la missione prosegua per periodi non inferiori a 12 ore spetta all'interessato una ulteriore somma pari alla metà di quella prevista per le 24 ore.

Si precisa che per le missioni disposte a decorrere dal 9 giugno 2011, data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, tutti gli interessati sono tenuti ad evidenziare in modo esplicito la richiesta di autorizzazione al trattamento alternativo di missione.

Nel caso in cui il personale fruisca di alloggio a carico dell'INFN, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri al personale in missione compete il solo rimborso delle spese di viaggio e di vitto ove non prestati gratuitamente dall'INFN o da esercenti servizi alberghieri o di ristorazione.

L'interessato può ottenere l'anticipo delle spese di viaggio e del 90% della somma prevista per il periodo di missione.

All'interessato che acceda al trattamento alternativo di missione non è riconosciuto alcun rimborso per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici urbani utilizzati in occasione della missione svolta; possono essere invece ammesse al rimborso le spese per l'uso di mezzi di trasporto extraurbani.

2.1 Profili fiscali.

La somma erogata a rimborso costituisce reddito di lavoro dipendente o assimilato ed è quindi assoggettata a tassazione per la parte eccedente € 77,47 al giorno, al netto delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il soggetto inviato in missione sia titolare di reddito da lavoro autonomo, la somma erogata concorre alla formazione del reddito ed è assoggettata a tassazione con aliquota rispettivamente del 20% o del 30% a seconda se erogato ad un residente o non residente nel territorio nazionale.

Cordiali saluti.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Il Presidente

(Prof. Roberto Petranzio)

